

CONTRATTO

**PER L’AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLA
PARITÀ DI GENERE E AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA UNI PDR”
TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CIG B67B7FB4D5**

SO.RE.SA. S.p.A.

-

MANAGEMENT HOUSE ITALIA S.r.L.

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE E AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA UNI PDR”
TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CIG B67B7FB4D5**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **04** del mese di **settembre** presso la sede della So.Re.Sa. SpA di Napoli, Centro Direzionale, G/3– 80143 Napoli

SO.RE.SA. SPA, in prosieguo denominata “Soresa”, con sede legale in Napoli (80143), Centro Direzionale Isola G/3, Codice fiscale 04786681215, Partita IVA 04786681215 in persona del Direttore Generale, avv. Fabio Aprea, dotato dei poteri di rappresentanza con verbale del Consiglio di Amministrazione del 3 luglio 2025; per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della Società, a quanto segue autorizzato

e

MANAGEMENT HOUSE ITALIA S.r.L., con sede legale in Torre Le Nocelle (AV) alla Zona Industriale Frazione Campoceraso, iscritta nel Registro delle Imprese di Avellino al numero REA AV-145010, P.Iva/C.F. 03695641211, rappresentata ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante dott. Eugenio Abate (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);

PREMESSO

che con **Determinazione del Direttore Generale n. 233 del 23/07/2025** la So.Re.Sa. Spa ha disposto l’acquisizione della Procedura Ai Sensi Dell’art. 36 Comma 2) Lett. B) Del D.Lgs. 50/2016 per la “**SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE E AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA UNI PDR**” TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA

**le parti
convengono e stipulano quanto segue**

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

La società Soresa affida a MHI, che si impegna ad effettuare le seguenti attività nei confronti di So.Re.Sa.:

- Conseguire la certificazione UNI/PDR 125:20222 sulla parità di genere in linea con le normative vigenti;
- Avviare l’attività di certificazione attraverso una raccolta dei dati e creazione di un sistema di gestione della certificazione implementando le politiche presenti in azienda
- Promuovere una cultura inclusiva: integrare principi di equità e inclusione nei processi organizzativi e decisionali, migliorare la reputazione e il posizionamento attraverso il ruolo di SORESA come società virtuosa nel settore pubblico
- Monitorare e ottimizzare le performance attraverso l’implementazione degli strumenti di formazione per garantire un miglioramento continuo. La formazione si avvierà su tre tipologie di corso, per la durata complessiva di 28 in modalità blended:

1. Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere

2. Implementazione UNI 125:2022
3. Auditor interni UNI/PDR 125

Articolo 3 – Erogazione del servizio

Il progetto sarà erogato secondo la seguente tempistica:

FASI PROGETTO	TEMPISTICA
ANALISI PRELIMINARE E DIAGNOSI INIZIALE	1-2 MESI
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	3-4 MESI
FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	5-6 MESI
IMPLEMENTAZIONE DELLE POLITICHE E PROCEDURE	5-8 MESI
PREPARAZIONE E AUDIT PER LA CERTIFICAZIONE	7-9 MESI

Articolo 4 – Ammontare del contratto e modalità di pagamento

Per le prestazioni di formazione di cui al precedente art. 2, il Committente corrisponderà al Dipartimento la somma di euro 37.620,00 (trentasettemilaseicentoventi/00) oltre all'IVA se dovuta. Detto importo deve considerarsi forfetario, fisso ed invariabile; in quanto tale, esso è comprensivo di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, Soresa, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall'art. 120 del Codice:

- modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 2;
- varianti in corso d'opera all'oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c);
- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 3, lett. a) e b).

Articolo 5 – Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata massima di tre anni con decorrenza dalla data di stipula e terminerà al conseguimento della certificazione della Soresa.

Articolo 6 – Recesso e risoluzione

Entrambe le parti possono recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante invio di raccomandata r.r. o di PEC con preavviso di 10 gg.

In particolare, il Committente si riserva di esercitare la sopra indicata facoltà nel caso di interruzione per qualsiasi causa della attività oggetto del contratto.

La violazione anche di una sola delle norme che regolano il presente contratto darà diritto alla parte adempiente di risolvere per giusta causa il medesimo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dando comunicazione alla controparte con raccomandata a. r. o PEC.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto il Committente corrisponderà al Dipartimento la quota del corrispettivo, in relazione allo stato di avanzamento dell'attività, o potrà chiedere al Dipartimento la restituzione di eventuali somme già anticipate ma non ancora utilizzate.

Resta peraltro inteso che la risoluzione del contratto non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti delle altre pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.

So.Re.Sa. potrà risolvere il contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, in particolare nelle seguenti ipotesi:

- a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.

In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore, comunque, a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo pec dalla So.Re.Sa. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a mezzo pec il contratto, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura, nonché per la stipula del Contratto;
- b) qualora il l'affidatario offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché dalla presente lettera d'invito ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di presentazione dell'offerta;
- c) qualora l'affidatario offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell'Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dalla presente lettera d'invito o dall'offerta presentata;
- d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del contratto stipulato dalle parti.

La So.Re.Sa., in ogni caso, deve risolvere il contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 122, comma 2, D.Lgs. 36/2023, in particolare quando nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del II Libro.

Inoltre, la Soresa procede alla risoluzione del Contratto di fornitura al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 122 comma 1 lett. b, comma 3 e comma 4 D.Lgs. 36/2023:

- a) in particolare, quando il RUP del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, la stazione appaltante avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore;
- b) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto a), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Soresa, ha altresì la facoltà di risolvere il contratto specifico ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- a) l'affidatario non dia inizio all'erogazione della fornitura alla data stabilita nel contratto;
- b) L'affidatario non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati;
- c) L'affidatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- d) L'affidatario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- e) L'affidatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da Soresa;
- f) L'affidatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del contratto e della lettera di invito in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- g) si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni (in questo caso Soresa ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore aggiudicatario);
- h) si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, o altro.

Articolo 7 – RUP Responsabile Del Contratto

Assume le funzioni di Direttore dell'Esecuzione il RUP della procedura di gara la dott.sa Annalisa Iovieno con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali il fornitore dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

Articolo 8 – Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli

in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la So.Re.Sa. S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla So.Re.Sa. S.p.A.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal regolamento europeo (GDPR).

Articolo 9 – Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato del D.Lgs. n. 36/2023 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dal fornitore anche in maniera prevalente.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Articolo 10 – Assicurazioni

In caso di infortunio del personale durante lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse ed in itinere, la parte interessata deve procedere alla denuncia dell'infortunio all'INAIL territorialmente competente, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, comunicando tempestivamente l'accaduto all'altra parte.

Articolo 11 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, co. 1 del DLgs 36/2023.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la So.Re.Sa. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Non è ammesso il subappalto.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente contratto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del contratto stesso o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018.

Articolo 13 – Spese di registrazione

I documenti di stipula scambiati all'interno del MEPA per l'approvvigionamento di beni e servizi sono soggetti a imposta di bollo (Ris. Agenzia Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013) a carico del fornitore. Ai sensi del combinato disposto dall'18 comma 10 e dalla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Per l'individuazione delle modalità di versamento dell'imposta di bollo, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 240013/2023 del 28 giugno 2023, denominato "Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto". Il soggetto aggiudicatario dovrà dimostrare l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, Soresa in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è

altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – il Contratto d si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 15 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto che non possa essere risolta amichevolmente, il Foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale di Napoli.

SO.RE.SA. S.p.A.

Il Direttore Generale

(Avv. Fabio Aprea)

MANAGEMENT HOUSE ITALIA

S.r.L

Il Legale Rappresentante

(dott. Eugenio Abate)